

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 31 marzo 2021, ha approvato il seguente disegno di legge,
d’iniziativa del Governo:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 13 MARZO 2021, N. 31

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 del 15 settembre 2020 ».

All'articolo 2:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il presidente di ciascuna Corte d'appello estrae a sorte la lettera dell'alfabeto che determina l'ordine di svolgimento per le due prove orali »;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « dal momento della » sono inserite le seguenti: « fine della » e le parole: « del quesito: trenta minuti » sono sostituite dalle seguenti: « del quesito, suddivisa in trenta minuti »;

al comma 7, lettera a), primo periodo, le parole da: « tre tra le seguenti » fino a: « diritto ecclesiastico » sono sostituite dalle seguenti: « tre fra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico ».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: « regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 » sono inserite le seguenti: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, » e le parole: « ed il residuo membro, effettivo e supplente, è individuato » sono sostituite dalle seguenti: « e uno effettivo e uno supplente sono individuati »;

al comma 2, secondo periodo, le parole: « materie scelte dal candidato per la seconda prova orale » sono sostituite dalle seguenti: « materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale ».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: « del segretario della seduta » sono sostituite dalle seguenti: « del segretario della sottocommissione »;

al comma 7, primo periodo, le parole: « al virus COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « al COVID-19 », le parole: « quarantena o isolamento fiduciario, » sono sostituite dalle seguenti: « di quarantena o di isolamento fiduciario, » e dopo le parole: « isolamento fiduciario, » sono inserite le seguenti: « oppure in caso di comprovati motivi di salute che impediscono al candidato di svolgere la prova d'esame, ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « della materia prescelta dal candidato » sono sostituite dalle seguenti: « delle materie prescelte dal candidato ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 1999, ».

